

MERCATO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI.

Art.1 – ISTITUZIONE DEL MERCATO

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di antiquariato, di modernariato e di artigianato artistico nel territorio cittadino, istituisce un apposito mercato, che trovando collocazione nel centro storico e nei luoghi caratteristici della città potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale.

Per artigianato artistico si intende l'attività a fini prevalentemente artistici e ornamentali, collegata a tradizioni locali e nazionali, eseguita da artigiani che intervengono direttamente nelle fasi prevalenti di lavorazione e si avvalgono in maniera trascurabile, rispetto al valore del prodotto finito, di elaborati industriali o di serie.

Art.2 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Il mercato dell'artigianato artistico si svolge in Volterra la 3° domenica di ogni mese da marzo a ottobre, oltre agli altri giorni indicati nel calendario che verrà ogni anno appositamente predisposto dalla Giunta.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione l'area pubblica per lo svolgimento del mercato.

Il mercato dell'artigianato artistico si svolge, con il criterio dell'avvicendamento tra le diverse ubicazioni, in Piazza San Giovanni, Via Roma e Via Gramsci.

Il Sindaco, per eventi di interesse locale o sovracomunale e per cause particolari, può disporre una diversa durata, calendario o collocazione della manifestazione.

Art.3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Possono partecipare alla manifestazione:

- a) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori. Detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo e potranno esporre solo oggetti di propria produzione;
- b) operatori artistici che saranno autorizzati temporaneamente ad esporre in vendita le proprie opere artistiche ai sensi dell'articolo 61, comma 12, del D.M.375/88;
- c) commercianti di oggetti di antiquariato e di cose vecchie ed usate purché non prodotte in serie e non contrastanti con lo spirito della manifestazione. Detti operatori commerciali devono essere iscritti al Registro Esercenti il Commercio (REC) o in possesso delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi delle normative vigenti in materia;
- d) enti ed associazioni senza scopo di lucro con finalità di integrazione sociale dei propri assistiti anche a mezzo di attività manuali.

Gli operatori artigianali e commerciali di cui ai punti a) e c) del precedente comma, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare domanda di partecipazione al Sindaco almeno 30 giorni prima della manifestazione allegando i documenti comprovanti i requisiti di cui al presente articolo.

Il Sindaco rilascia apposita autorizzazione amministrativa temporanea ai sensi dell'articolo 41, comma 11 del D.M. 04.08.1988, n.375.

Gli operatori artistici di cui al punto b) del 1° comma devono presentare domanda di partecipazione al Sindaco almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Il Sindaco rilascia apposita autorizzazione amministrativa temporanea ai sensi dell'articolo 61, comma 12, del D.M. 375/88.

Art.5 – POSTEGGI

La partecipazione al mercato è consentita ai soli espositori in possesso della prescritta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Sindaco, nella quale viene indicato il posteggio assegnato.

Il numero e le dimensioni dei posteggi da assegnare sono definiti da una planimetria predisposta dagli uffici del Comune e approvata dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero dei posteggi viene data la precedenza seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La Giunta Comunale, su proposta degli Uffici, ha in tali casi la facoltà, compatibilmente con le esigenze del traffico, della sicurezza pubblica, ecc., di ampliare il numero dei posteggi, sentita la Commissione di cui all'articolo 4.

Art.6 – PAGAMENTO DEI POSTEGGIO E SERVIZI

Ogni espositore, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi in materia di occupazione del suolo pubblico, è tenuto a corrispondere una quota fissa, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, a titolo di contribuzione per i servizi fruiti.

L'esazione delle somme di cui al comma precedente avverrà sul posto a cura di persone incaricate dall'Amministrazione comunale.

I titolari del posto, al termine del Mercato, sono tenuti a non abbandonare sul suolo pubblico i rifiuti ingombranti.

Ogni espositore è tenuto al risarcimento di eventuali danni che dovesse causare.

Art.7 – ORARIO DI SCARICO DELLA MERCE

L'attività di vendita è consentita dalle ore 9 alle ore 21.

E' fatto divieto di effettuare operazioni commerciali fuori dagli orari suindicati.

Art.8 – PRESENZA SUL MERCATO

Gli assegnatari che non occupano il posteggio entro le ore 9 sono considerati assenti, salvo documentate ragioni di forza maggiore. I posti rimasti liberi possono essere assegnati tra quanti hanno presentato regolare domanda e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

Gli assegnatari che non si presenteranno al Mercato per due edizioni consecutive perdono il diritto alla concessione del posteggio. A questi effetti non si contabilizzeranno le assenze per cause di forza maggiore, purché vengano regolarmente documentate le circostanze che hanno determinato l'assenza.

Gli espositori che abbandoneranno il posteggio prima delle ore 14,30 saranno considerati assenti, con le conseguenze di cui al 2° comma del presente articolo.

Art.9 – REVOCA DELLE CONCESSIONI – SOSPENSIONI

Le concessioni del posteggio sono revocabili dal Sindaco in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, di utilità pubblica o di pubblica sicurezza.

E' prevista inoltre la revoca della concessione, nei seguenti casi:

- a) specifica dichiarazione di rinuncia da parte dell'espositore (obbligatoria in caso di cessazione dell'attività);
- b) perdita della condizione di commerciante o artigiano;
- c) inosservanza della normale correttezza commerciale o comportamento comunque ritenuto contrario alla finalità e allo spirito della manifestazione;
- d) sostituzione di persona o cessione dell'uso del posteggio;
- e) ripetute violazioni, anche di diverso carattere tra loro, del presente regolamento.

Art.10 – ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

E' obbligatorio, per ogni singolo partecipante, tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita l'apposita concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

Tale documento deve essere esibito, ad ogni richiesta, alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Pubblica Sicurezza.

I documenti che danno titolo alla partecipazione al Mercato dovranno essere sempre sul posto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art.11 – PRESENZA SUL POSTO DEL TITOLARE

Gli artigiani e gli operatori artistici dovranno essere presenti personalmente sul posto.

Gli operatori in possesso della licenza ambulante dovranno esser presenti sul posto, salvo il caso in cui abbiano, in osservanza della legislazione vigente, nominato un rappresentante. In tale evenienza il rappresentante dovrà esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante questa sua posizione.

Art.12 – COSE VECCHIE E ANTICHE – OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U.L.P.S., i commercianti ambulanti di cose antiche e vecchie hanno l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni di cui all'articolo 247 del Regolamento del Testo Unico suddetto.

Art.14 – PRESCRIZIONI VARIE

La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati nella prescritta autorizzazione.

Non è consentita l'esposizione della merce attraverso mezzi che possono alterare l'estetica o il decoro o arrecare danno alle civili abitazioni.

E' vietato occupare con i mezzi di trasporto spazi pubblici fuori dall'area del Mercato per effettuare operazioni commerciali.

E' vietato accedere all'area di mercato e sostare con i mezzi di trasporto prima degli orari previsti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.

Gli espositori non possono intralciare l'accesso alle civili abitazioni, agli esercizi commerciali ed in generale ai servizi pubblici (telefoni, servizi di bancomat, ecc.).

E' fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri operatori e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Sono consentite attività di lavorazione dimostrative compatibili con l'igiene, la sicurezza e la salute degli operatori e del pubblico, nonché con il decoro e la salvaguardia dell'area e dei beni pubblici e privati ivi presenti.

Art.14 bis – COMMISSIONE DI CONTROLLO

Per la verifica dei requisiti per l'ammissione al mercato di cui agli articoli 1 e 3, viene istituita una Commissione di Controllo composta da n.3 esperti prescelti, sentite le associazioni rappresentative degli espositori e l'associazione incaricata della gestione del mercato, tra artigiani non partecipanti al mercato.

Art.15 – SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, R.D. 3.3.1934 e successive modificazioni e dall'articolo 16, comma 2, della legge 24.11.1981, n.689.

Nel caso di violazione dell'articolo 11 il Sindaco provvede alla sospensione o revoca della concessione.

Art.16 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.